

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, l'uscita e la permanenza a scuola.

- 1.1 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono svolte a titolo gratuito dall'amministrazione scolastica e che siano strettamente connesse all'attività didattica.
Gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di comportamento stabilite all'inizio dell'anno scolastico tenendo fermi i seguenti punti:
- rispetto dell'orario
- rispetto degli insegnanti e dei compagni
- rispetto degli arredi, dei sussidi scolastici e degli oggetti personali.
- 1.2 Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, mattutine e pomeridiane. Il personale docente si trova in servizio all'ora in cui è possibile l'accesso degli alunni.
In caso di ritardo è necessaria la giustificazione scritta o verbale da parte dei genitori.
I casi di ritardo ripetuto o ingiustificato sono segnalati al Capo Istituto.
- 1.3 Al momento dell'uscita, la vigilanza del personale docente è da intendersi fino al cancello dell'edificio scolastico. E' auspicabile che i comuni definiscano le condizioni migliori per tutelare la sicurezza degli alunni all'uscita nel tratto di strada antistante la scuola, con provvedimenti quali la presenza di un vigile, la chiusura momentanea al traffico, l'installazione di cartelli segnaletici, specchi, strisce pedonali.
- 1.4 L'intervallo delle lezioni per la scuola primaria può avere luogo nelle aule, nel corridoio o in altri spazi del locale scolastico; si svolge sempre sotto la sorveglianza degli insegnanti o, in caso di emergenza, del personale ausiliario.
- 1.5 In caso di malore dell'insegnante o di momentanea assenza dello stesso per qualsiasi necessità, la classe verrà affidata ad un collega o al personale ausiliario.
- 1.6 Le assenze, anche solo di parte della giornata, devono essere giustificate dal responsabile dell'obbligo scolastico; le assenze per malattia di 5 o più giorni consecutivi, devono essere giustificate con certificato medico; il giorno festivo concorre al conteggio dei giorni consecutivi di assenza se intermedio. Qualora l'alunno si presenti senza la giustificazione richiesta, l'insegnante ne dà comunicazione al Capo Istituto.
Le assenze prolungate o ripetute senza validi motivi saranno segnalate ai servizi socio- assistenziali.
- 1.7 Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il docente acconsentirà a condizione che l'alunno stesso sia affidato a uno dei genitori o ad altra persona conosciuta o munita di delega. La richiesta va formulata da un genitore.
- 1.8 In caso urgente di lesione o di infermità improvvisa, l'insegnante provvede alle prime cure. Se si tratta di fatto grave, o presunto tale, avvertirà immediatamente un sanitario, la famiglia, l'Istituto Comprensivo.
In caso di emergenza, gli insegnanti attueranno il comportamento più adeguato alla situazione.

2. Accesso ai locali scolastici.

- 2.1 Se non è possibile la custodia a vista, durante l'orario delle lezioni i locali scolastici rimangono chiusi.
E' vietato l'accesso alle aule a persone estranee che non siano state autorizzate dall'Istituto Comprensivo.
- 2.2 E' permesso l'accesso ai genitori quando siano stati espressamente convocati dall'insegnante, qualora siano insorte serie necessità di carattere familiare o per accedere alla bacheca della scuola.

3. Uso degli spazi e delle strutture.

- 3.1 La temporanea concessione dei locali e delle attrezzature, in orario extrascolastico, ad enti esterni alla scuola è disposta dai Comuni, previo assenso del Consiglio di Istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.
- 3.2 L'uso degli spazi attrezzati o dei laboratori da parte delle classi e degli insegnanti, è concordato ad inizio anno tenendo conto delle esigenze di ciascuno.
All'albo della scuola viene esposto il relativo orario di utilizzo.

4. Sussidi didattici.

- 4.1 Le strutture (edilizia e arredamento) sono tenute in efficienza dall'Amministrazione Comunale; la cura dei sussidi audiovisivi, didattici e della biblioteca magistrale, a disposizione di tutti gli insegnanti della Scuola Primaria, è affidata ad un docente incaricato annualmente dal Collegio dei Docenti, in collaborazione con la Segreteria.

5. Acquisto di testi.

- 5.1 L'acquisto da parte delle famiglie di altri libri di testo oltre a quelli assegnati dallo Stato, non può essere imposto dall'insegnante, in quanto incompatibile con il principio della gratuità dei testi.
- 5.2 L'insegnante, sentita l'assemblea di classe, può suggerire alle famiglie l'acquisto di libri di lettura o di integrazione didattica.

6. Divieto di fumare.

- 6.1 Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di fumare.
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995)
- 6.2 In tutte le scuole dell'Istituto cartelli ben visibili dovranno ricordare tale divieto.

7. Raccolte di denaro.

- 7.1 E' vietata qualsiasi raccolta di denaro che non sia autorizzata dal Ministero o dagli Organi Collegiali, compatibilmente con le disposizioni di legge.
- 7.2 Il Consiglio di Istituto può autorizzare la raccolta di quote per l'assicurazione degli alunni, del personale e per l'effettuazione di visite di istruzione o la partecipazione a spettacoli autorizzati.

8 Iniziative commerciali/Pubblicitarie o a carattere locale.

- 8.1 E' fatto divieto al personale scolastico di collaborare a iniziative di carattere commerciale/pubblicitario, quali la vendita di libri o enciclopedie, la distribuzione di album per figurine, la divulgazione di proposte di banche o società assicurative. E' vietato, altresì, fornire indirizzi delle famiglie o del personale a tale scopo.
- 8.2 La distribuzione di materiale bibliografico, sia pure come omaggio e a scopo educativo, deve essere preventivamente sottoposta a parere del Consiglio di Istituto.
- 8.3 E' consentita la comunicazione di avvisi e la distribuzione di pieghevoli per riunioni o manifestazioni o iniziative locali a fini culturali/sportivi/ricreativi/religiosi, escluse le iniziative private per le quali la distribuzione del materiale va sottoposta al parere del Consiglio di Istituto.

9 Consigli di interclasse, di intersezione, di Istituto .

- 9.1 I consigli di interclasse, di intersezione hanno il potere di formulare al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto proposte relative all'azione educativa, didattica e di sperimentazione, nonché di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
- 9.2 I consigli si riuniscono su convocazione del Dirigente Scolastico che li presiede o delega un docente a presiederli.
La convocazione deve essere fatta a ogni singolo membro, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con O.D.G. allegato.
- 9.3 Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto Comprensivo.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse, hanno potere deliberante, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a** - adozione del regolamento interno dell'Istituto, che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita medesima;
- b** - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c** - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d** - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- e** - promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e intraprendere iniziative eventuali di collaborazione;
- f** - partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- g** - forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio di Istituto.

10 Calendario di norma delle riunioni.

- 10.1 I consigli di interclasse, di intersezione, le assemblee dei genitori e si riuniscono secondo le necessità in orario pomeridiano o serale tale da consentire la partecipazione dei genitori.

11 Visite guidate e viaggi d'istruzione.

11.1 Caratteristiche delle iniziative.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione vengono considerati dalla normativa vigente un momento integrante delle lezioni che si inserisce nella programmazione educativa della scuola al fine di integrare la normale attività scolastica.

Assumono importanza come strumenti di collegamento tra l'esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extrascolastica, favorendo, tra l'altro, la socializzazione e l'apprendimento.

Per tali motivi dovranno essere dettagliatamente programma.

11.2 Promozione delle iniziative.

Appare opportuno che nei consigli di interclasse venga ogni anno verificata la possibilità di attuare visite guidate a beneficio di tutti gli alunni frequentanti le scuole. In ogni caso, sia le visite che i viaggi sono sempre predisposti per classi intere (deve essere assicurata la partecipazione di almeno 2/3 della classe).

Devono essere evitate quelle iniziative che possono determinare inaccettabili situazioni discriminatorie, in senso economico, tra gli alunni.

E' opportuno verificare, all'occorrenza, la disponibilità delle famiglie a concorrere alla spesa prevista.

11.3 Partecipazione dei docenti.

Nel corso delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, rispettando il rapporto previsto dalla normativa vigente, gli alunni partecipanti saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti (non meno di 1 insegnante ogni 15 bambini).

I docenti di sostegno accompagneranno gli alunni con i quali operano nel normale servizio.

Partecipazione dei genitori.

I genitori degli alunni, nella persona del rappresentante di classe o di un suo sostituto, possono su proposta degli insegnanti interessati, partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione al fine di agevolarne l'attuazione.

Partecipazione degli alunni.

L'alunno che, ad avviso dei genitori, non partecipa alla visita guidata, viene affidato nel giorno in cui la stessa si effettua, ad uno dei docenti della rispettiva classe che rimane in normale servizio presso la sede scolastica.

11.4 Organizzazione.

Di massima ogni uscita è organizzata dai docenti di classe, che si avvalgono, eventualmente, della collaborazione dei rappresentanti dei genitori.

11.5 Iter amministrativo.

Il consiglio di interclasse dovrà esprimere parere circa le proposte di visite guidate-viaggi di istruzione formulate dai docenti interessati facendo riferimento al piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti dovrà approvare la programmazione delle varie iniziative (aspetti culturali, metodologici, didattici ...).

Il Consiglio di Istituto esaminerà ed approverà le varie richieste dal punto di vista organizzativo e tecnico, garantendo tutte le previste condizioni di fattibilità, compresa la scelta della ditta di trasporto e i controlli sulla documentazione prodotta.

Il Dirigente Scolastico autorizzerà lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

11.6 Uscite sul territorio del Comune.

Per le uscite sul territorio comunale a piedi le insegnanti avvertiranno preliminarmente le famiglie, alle quali viene richiesta una dichiarazione di consenso ad inizio anno.

- 11.7 Per le uscite con lo scuolabus, le insegnanti formulano richiesta di utilizzo del mezzo al relativo comune, con l'indicazione del tragitto.

Le famiglie rilasciano una dichiarazione di consenso, l'Istituto Comprensivo viene avvertito per iscritto.

12 I collaboratori scolastici.

- 12.1 I collaboratori scolastici statali prestano servizio per il numero di ore previsto dal contratto di lavoro. L'orario di lavoro va definito sulla base delle esigenze della scuola, sentite le proposte dei docenti.

Il personale durante l'orario scolastico deve tenersi a disposizione degli alunni e degli insegnanti per ogni necessità, escluse mansioni di carattere privato.

Ai collaboratori scolastici può essere richiesta la collaborazione alla vigilanza degli alunni in circostanze di emergenza e per la sorveglianza degli alunni autorizzati ad entrare in anticipo.

13 Abbigliamento degli alunni.

- 13.1 Grembiule bianco per le alunne.

Maglietta blu per gli alunni.

Gli insegnanti all'inizio dell'anno scolastico, tramite comunicazione scritta sul diario, rendono noto alle famiglie l'orario di educazione motoria per l'uso della tuta da ginnastica.

14 Validità del presente regolamento.

- 14.1 Il presente regolamento ha validità immediata, dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto. Esso verrà affisso all'albo delle scuole, illustrato ai genitori nella riunione iniziale dell'anno scolastico e richiamato dal Dirigente nelle riunioni iniziali del Collegio dei Docenti.

- 14.2 Ha facoltà di essere successivamente modificato, integrato ed ampliato in funzione di reali esigenze e necessità che si vengano a creare, oppure in seguito a disposizioni di legge.